

Cancellati in Cdc e fallibili

Entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese una società di capitali può essere dichiarata fallita. E in questa fattispecie la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore della stessa. Il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, ex articolo 18, legge fallimentare, tale mezzo di impugnazione è esperibile da chiunque vi abbia interesse. Lo stabilisce la Corte di cassazione, sezione prima, con la sentenza del 30 maggio 2013, n. 13659. I giudici di Piazza Cavour ricordano quanto già sostenuto nella sentenza (del 12 marzo 2013 n. 6070) delle sezioni unite di Cassazione del carattere eccezionale dell'articolo 10 della legge fallimentare. Le Sezioni unite confermando la tesi dell'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro imprese, affermano che, con riguardo alle società di capitali, si verifica una successione a titolo universale dei soci nei debiti sociali limitatamente alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Tuttavia, hanno ribadito l'eccezionalità della norma contenuta nell'articolo 10 della legge fallimentare, che sanziona la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro imprese. La possibilità, espressamente contemplata dall'articolo 10 della legge fallimentare, che una società sia dichiarata fallita entro l'anno della sua cancellazione dal registro delle imprese comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto per le eventuali fasi successive di impugnazione continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), nonostante la sua cancellazione dal registro delle imprese. Ed è inevitabile ritenere che anche nel corso della conseguente procedura

concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società o da chi legalmente la rappresentava.

Cinzia De Stefanis



La sentenza
sul sito www.italia-oggi.it/documenti